

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE

PROV. DI BRINDISI LECCE E TARANTO – LECCE

Affidamento ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Sanificazione di n. 4 tombe a semicamera situate in Via Castello e Vico Quercia a Mesagne (BR) - D.M. 25/09/2017(REP. 419) rimodulazione del D.M. 28/01/2016 concernente la programmazione ai sensi dell'art. 1, comma 9 e 10, della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) – Triennio 2016-2018 MiBAC - Cap. 8099/1 - Importo del finanziamento € 20.000,00 - CIG 7817921081 – CUP F83G18001560001 -

Scrittura privata per € 15.788,76, di cui € 238,02 per oneri della sicurezza + IVA

TRA

LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROV. DI BRINDISI LECCE E TARANTO (di seguito solo Soprintendenza) - **C.F. 93075250758**, rappresentata dall'**arch. Maria Piccarreta** in qualità di Soprintendente, nata a Roma il 29.06.1968 e domiciliata per la carica in Lecce, Via Antonio Galateo n. 2 c.a.p. 73100, presso la sede della Soprintendenza;

E

la dott.ssa **Piccolo Isabella** nata a Ginosa (TA) il 02/12/1972, C.F. **PCCSLL72T42E036E** in qualità di titolare della Ditta individuale **Piccolo Isabella** con sede legale in Viale Italia n. 88 – fraz. Marina di Ginosa (TA), P.I. 03001790736

PREMESSOCHE

- nel D.M. 25/09/2017(REP. 419) rimodulazione del D.M. 28/01/2016 concernente la programmazione ai sensi dell'art. 1, comma 9 e 10, della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di

stabilità 2015) – Triennio 2016-2018 MiBAC è previsto un finanziamento di € 20.000,00

per un intervento conservativo urgente per il complesso archeologico di via Castello e Vico

Quercia a Mesagne (BR);

- la Perizia n. 19 del 17.12.2018 è stata approvata con D.S. n. 78 del 20/12/2018;

- previo provvedimento della Soprintendenza dell'1/04/2019, è stata esperita apposita

procedura negoziata a norma degli articoli 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del

18.04.2016 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € **16.106,12**

(sedicimilacentosei/12), comprensivo degli oneri per la sicurezza + IVA;

- come risulta dal decreto di aggiudicazione definitivo n. 21 del 28/05/2019, la Ditta

Piccolo Isabella è risultata aggiudicataria dei lavori con il ribasso del 2%;

- questa Soprintendenza con nota prot. n. 11300 del 28/05/2019 ha comunicato alla

suddetta Impresa l'aggiudicazione dei lavori che risultano pari ad € **15.550,738** al netto

del ribasso offerto e dell'I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza per un importo netto di

€ **238,02 + IVA al 22%** e l'ha invitata a costituire garanzia fidejussoria del **10 %** per

l'importo di € **15.778,76** ex art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 quale deposito

cauzionale definitivo;

- l'impresa ha costituito il deposito suddetto mediante **polizza fideiussoria n.**

05120391000003 del **03/06/2019** stipulata con la compagnia **Società Cattolica di**

Assicurazione – Soc. Coop e polizza assicurativa a copertura dei danni di esecuzione e

per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, giusta disposizione ex art.

103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 mediante polizza di assicurazione responsabilità

civile **n. 05120393000006** del **03/06/2019** stipulata con la compagnia **Società**

Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop.

TANTO PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, le parti stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto del contratto

La Soprintendenza, come sopra rappresentata, affida alla Ditta **Piccolo Isabella** (in seguito denominata nel presente contratto “Impresa Appaltatrice”) che, come sopra rappresentata, accetta, l’esecuzione dei lavori di sanificazione di n. 4 tombe a semicamera situate in via Castello e Vico Quercia a Mesagne (BR), lavori come meglio specificati nella documentazione tecnica relativa. La suddetta Impresa Appaltatrice, col presente atto, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire, a perfetta regola d’arte, tutte le opere e provviste oggetto delle perizie e sommariamente descritte nella perizia visionata in sede di partecipazione. Essa è riportata nell’apposito elenco di cui al successivo **art. 21** del presente atto. Detto elaborato viene controfirmati dalle parti e depositato presso la Soprintendenza, in seguito denominata, nel presente atto, “Ente Appaltante”. Di comune accordo si conviene di far riferimento alla copia depositata per qualunque controversia dovesse intervenire.

ART. 2 – Disciplina di riferimento

Fanno parte integrante del presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati, il Capitolato Generale d’Appalto, di cui al D.M. LLPP 19.04.2000 n. 145, ove ed in quanto le norme ivi contenute non risultino modificate da quelle del Capitolato Speciale d’Appalto anzidetto, nonché il Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non espressamente abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016.

Le parti convengono che l’Ente Appaltante ha piena facoltà di provvedere d’Ufficio alla prosecuzione dei lavori a rischio dell’Impresa appaltatrice e di rescindere in qualsiasi momento il contratto con le modalità previste dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 3 – Importo dei lavori

L'importo dei lavori, stabilito in sede di progettazione in € **16.106,12** comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a seguito dell'espletamento della procedura negoziata si riduce, al netto del ribasso del 2 % offerto dall'Impresa a € **15.550,738** oltre agli oneri per la sicurezza di € **238,02**, per un importo netto contrattuale complessivo di € **15.788,76 + IVA al 22%**.

ART. 4 – Svolgimento lavori e disciplina delle varianti

I lavori saranno eseguiti secondo le modalità e prezzi delle opere complete e delle forniture previste.

In considerazione delle particolari esigenze che presentano i lavori di restauro, resta inteso che l'Impresa Appaltatrice non può, per nessun motivo, introdurre, di sua iniziativa, variazioni od aggiunte ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, mentre ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti del quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Ente Appaltante o da questo ordinate, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'impresa. Per quanto attiene alla disciplina economica dell'appalto, con particolare riguardo alla materia della revisione prezzi, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 5 – Responsabilità per danni

L'Impresa Appaltatrice è direttamente responsabile dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa, e deve risponderne tanto verso le Autorità costituite, quanto verso gli operai e chiunque altro, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o di infortunio, deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. L'Impresa s'impegna, altresì, ad osservare e a far osservare dai suoi operai e dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate

dall'Ente Appaltante o dalla Direzione dei Lavori.

ART. 6 – Termine di esecuzione e penale

Il tempo di esecuzione dei lavori, che con il presente atto si affidano, resta stabilito in **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale di consegna lavori, salve le proroghe concesse ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Per ogni giorno naturale consecutivo di ingiustificato ritardo nell'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale stabilita nella misura dello 0,3 per mille dell'importo contrattuale; il superamento del limite massimo della penale pari al 10% dell'ammontare dell'Appalto darà facoltà all'Ente Appaltante di dichiarare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore. Tale penale sarà dedotta dall'importo del conto finale. Il conto finale dovrà essere redatto nel termine di **30 (trenta) giorni** dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione dovrà essere effettuata ai termini ed ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Fino alla data della verifica della regolare esecuzione, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite, purché le stesse non vengano danneggiate ad opera di terzi.

ART. 7 – Liquidazione dei corrispettivi

All'appaltatore sarà corrisposto il pagamento in saldo al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute per i lavori corrispondenti, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa attestazione dei regolari adempimenti da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola saranno effettuati direttamente dall'Ente Appaltante **esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, ai sensi dell'art. 3, co. 1, L. 13.08.2010 n. 136.**

In caso di sospensione dei lavori per cause imputabili all'Ente Appaltante sarà emesso

lo stato di avanzamento relativo ai lavori eseguiti sino al giorno della sospensione. La liquidazione dei crediti derivanti dal rapporto contrattuale in parola è subordinata all'effettivo accredito dei fondi sulla contabilità dell'Ente Appaltante.

L'eventuale cessione a terzi dei crediti nascenti dal presente contratto sarà regolata dall'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 03.04.2013 n. 55 e Circolare applicativa n. 1 del 31.03.2014 emessa dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della fatturazione elettronica, si dà atto che il **Codice IPA della Soprintendenza è PFSC96.**

ART. 8 – Comunicazioni

L'Impresa si impegna a comunicare, sino all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente Appaltante, l'eventuale cambiamento della sua natura giuridica, oppure dei suoi Amministratori e del Direttore Tecnico.

ART. 9 – Tutela dei lavoratori

L'Impresa si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente dovessero essere emanate durante il corso dell'appalto in materia di assunzione della manodopera. Si impegna altresì ad applicare e rispettare le norme del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (pubblicato in G. U. n. 101 del 30.04.2008 – Supplem. ord. N. 108) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali, integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i suddetti lavori. L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad osservare integralmente gli oneri della contribuzione e dell'accantonamento contemplati dagli

accordi collettivi di settore. L'Impresa Appaltatrice si obbliga a fornire mensilmente al Direttore dei Lavori la situazione dei lavori eseguiti nel mese, le liste delle provviste e degli operai impiegati nello stesso periodo.

ART. 10 – Inadempienze e sanzioni

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dall'Ente Appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà alla detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezioni all'Ente Appaltante né a titolo di risarcimento di danni né di interessi.

ART. 10 BIS - Adempimenti in materia antimafia

E' posto a carico delle parti l'obbligo di osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare l'Impresa appaltatrice, nonché i subappaltatori e i subcontraenti si obbligano a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - fermo restando l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) - entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 11 – Custodia del cantiere

A norma dell'art. 22 della legge 13.09.1982, n. 646, l'Impresa appaltatrice è Obbligata ad affidare eventuale custodia del cantiere a persona provvista della qualifica di guardia giurata. Per tale onere nessun compenso accessorio le è dovuto rientrando l'onere medesimo nell'offerta a suo tempo presentata.

ART. 12 – Disciplina del subappalto

L'Impresa, in sede di gara, **non** ha allegato all'offerta la dichiarazione attestante la volontà di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS2A nei limiti di legge.

ART. 12 bis

L'Impresa ed i suoi collaboratori e fornitori si obbligano a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali” adottato con D.M. n. 597 del 23.12.2015, così come sancito dall'art. 2, co. 2 del Codice medesimo. **Il presente rapporto si intenderà pertanto risolto in caso di violazione degli obblighi suddetti.**

ART. 13 - Proprietà dei rinvenimenti

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termine di legge, gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori, appartengono alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto (D.M. 145/2000). L'Impresa Appaltatrice dovrà immediatamente comunicare alla Stazione Appaltante il rinvenimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico. I reperti non potranno essere demoliti, alterati o rimossi senza autorizzazione della Stazione Appaltante. In ogni caso, la proprietà dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni appartiene all'Amministrazione.

ART. 14 - Osservanza di leggi e norme

L'Impresa appaltatrice si impegna al puntuale rispetto delle disposizioni normative contenute nelle leggi 13.09.1982, n. 646 e 19.03.1990, n. 55 e s.m.i., in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. In particolare, l'Impresa si impegna: - a trasmettere periodicamente all'Ente Appaltante copia fotostatica dei propri versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali e di quelli dei subappaltatori, effettuati per i rispettivi dipendenti; - a predisporre e trasmettere all'Ente Appaltante ed agli organi competenti, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008, a norma dell'art. 101, comma 3 del citato Decreto. La ditta Appaltatrice è tenuta, inoltre, al rispetto delle norme stabilite dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici – Gabinetto U. L. n. 1729 dell'1.6.1990 in materia di tabelle informative sul cantiere di lavoro. Tali tabelle devono essere realizzate senza onere per l'Ente Appaltante.

Si rammenta che l'intervento oggetto del presente contratto di appalto è finanziato con le risorse di cui al D.M. 25/09/2017(REP. 419) rimodulazione del D.M. 28/01/2016 concernente la programmazione ai sensi dell'art. 1, comma 9 e 10, della L. 23/12/2014

n. 190 (legge di stabilità 2015) – Triennio 2016-2018 MiBAC.

ART. 15 - Ritenute di garanzia

Agli effetti delle ritenute di garanzia nei confronti dell'Impresa viene applicata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, co. 2 e dell'art. 111, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la sola ritenuta dello 0,5%, a garanzia dell'osservanza da parte dell'Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La suddetta ritenuta sarà svincolata, previa liberatoria degli Enti previdenziali interessati, con la rata di saldo se previsti più SAL.

ART. 16 – Contabilizzazione dei lavori

I lavori **a misura** e saranno eseguiti secondo le modalità e i prezzi previsti nel computo metrico estimativo e nell'elenco prezzi annessi alla perizia che, sebbene non materialmente allegati, si hanno qui per richiamati e trascritti, formando parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 17 – Oneri fiscali

Ai fini fiscali il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, mentre in materia di obblighi fiscali le parti esplicitamente accettano le norme vigenti ed in particolare quelle sancite dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i. concernente l'istituzione e la disciplina dell'I.V.A. Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice, le spese inerenti il presente contratto (spese di bollo, eventuale registrazione dell'atto, ecc.) e quelle susseguenti che saranno rese necessarie per la gestione amministrativo-contabile dei lavori, nessuna spesa esclusa o eccettuata.

ART. 18 – Accordo bonario

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il RUP promuove l'accordo bonario secondo la procedura di

cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte della ditta appaltatrice cessa la materia del contendere.

ART. 19 – Disciplina delle controversie

Le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'articolo precedente, saranno devolute, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

ART. 20 – Elezione di domicilio

L'Impresa Appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LLPP 19.04.2000, n. 145, elegge il proprio domicilio presso la sede della Soprintendenza ABAP prov. Brindisi, Lecce e Taranto – Via A. Galateo n. 2 c.a.p. 73100 Lecce.

ART. 21 – Documenti del contratto

L'Elenco degli atti, documenti, elaborati tecnici e quanto altro richiamato nel presente contratto, quale parte integrante di esso, anche se non materialmente allegati ma depositati presso l'Ente Appaltante, è formato dalla perizia n. 19 del 17/12/2018 approvata con D.S. n. 78 del 20/12/2018.

E' inoltre allegato l'esito regolare della richiesta del D.U.R.C.-

Lecce, li 11/06/2019 _____

L'Impresa

Il Soprintendente

(dott.ssa Piccolo Isabella)

(arch. Maria Piccarreta)

Dichiaro di accettare integralmente e di approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seg. del Cod.Civ., le clausole di cui ai precedenti articoli 3, 5, 7 e 19.

L'Impresa

(dott.ssa Piccolo Isabella)